

TARIFFE MEDIAZIONE

Spese di registrazione (art. 16, c. 2 del DM n. 180/2010)

Le Spese di registrazione sono pari ad euro **30,50 (Iva inclusa)** per ciascuna parte.

Spese di avvio (art. 16 del DM n. 180/2010)

Le Spese di avvio sono pari ad:

- euro **48,80 (Iva inclusa)** per ciascuna parte per gli scaglioni fino ad euro 250.000,00
- euro **97,60 (Iva inclusa)** per ciascuna parte per gli scaglioni da euro 250.001,00

Spese di registrazione e spese di avvio (per un **totale di Euro 79,30** o **Euro 128,10** a seconda dello scaglione di appartenenza) devono essere versate alla presentazione della domanda di mediazione a cura della parte istante e a cura della parte invitata al momento della sua adesione al procedimento, relativamente a tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa: mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità, ivi compresa quella delegata, mediazione obbligatoria per contratto e mediazione volontaria.

Conciliazioni in materia telefonica

- Non sono dovute le spese di registrazione.
- Sono dovute le spese di avvio (Euro 48,80) da entrambe le parti, ad eccezione delle procedure nelle quali la parte istante è un consumatore. Da versarsi all'atto della presentazione per l'istante e all'adesione per la parte invitata.
- Le spese di mediazione sono sempre dovute
 - dalla parte invitata unitamente alle spese di avvio
 - dalla parte istante successivamente alla comunicazione della Segreteria dell'Organismo di adesione della parte invitata prima dell'incontro di mediazione.

N.B.: per le procedure di conciliazione in materia telefonica non è previsto l'incontro preliminare.

Spese di mediazione (art. 16 del DM n. 180/2010)

Sono dovute da entrambe le parti solo in caso di superamento dell'incontro preliminare.

Tabella riassuntiva spese avvio e spese di mediazione

Valore della lite	Spese di registrazione per ciascuna parte	Spese di avvio per ciascuna parte	Spese di mediazione per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 48,80 (40,00+ IVA)	€ 52,86 (43,33 + IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 48,80 (40,00+ IVA)	€ 105,74 (86,67 + IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 48,80 (40,00+ IVA)	€ 195,20 (160,00 + IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 48,80 (40,00+ IVA)	€ 292,80 (240,00 + IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 48,80 (40,00+ IVA)	€ 488,00 (400,00 + IVA)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 48,80 (40,00+ IVA)	€ 813,34 (666,67 + IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 97,60 (80,00+ IVA)	€ 1.220,00 (1.000,00 + IVA)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 97,60 (80,00+ IVA)	€ 2.318,00 (1.900,00 + IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 97,60 (80,00+ IVA)	€ 3.172,00 (2.600,00 + IVA)
oltre € 5.000.000,00	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 97,60 (80,00+ IVA)	€ 5.612,00 (4.600,00 + IVA)
in caso di valore indeterminabile*	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 48,80 (40,00+ IVA)	€ 488,00 (400,00 + IVA)
in caso di valore indeterminato**	€ 30,50 (25,00+ IVA)	€ 48,80 (40,00+ IVA)	€ 813,34 (666,67 + IVA)

* valore **indeterminabile**: ovvero nel caso in cui non venga indicata la somma corrispondente al valore della controversia e la pretesa fatta valere non sia suscettibile, nemmeno in astratto, di valutazione economica.

** valore **indeterminato**: ovvero qualora non venga indicata la somma corrispondente al valore della controversia o manchi del tutto la dichiarazione del valore della controversia, ma la pretesa fatta valere sia comunque suscettibile di valutazione economica.

In caso di **notevole divergenza tra le parti sull'indicazione del valore della controversia**, il valore di riferimento per la determinazione dell'indennità dovrà essere quello risultante dalla media aritmetica tra i valori indicati dalle parti, sino al limite di euro 250.000,00.

Ai fini della corresponsione dell'indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un **unico centro d'interessi** si considerano come un'unica parte.